SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1742)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUTTUSO, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, TEDESCO TATO, MAFFIOLETTI, VALENZA, URBANI, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, FERMARIELLO, MASCAGNI, PAPALIA, PROCACCI, SALVUCCI, ARGIROFFI, GROSSI e SASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1982

Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela

ONOREVOLI SENATORI. — Sono ormai trascorsi più di vent'anni da quando il riconoscimento della necessità di procedere a una radicale riforma sia della normativa per la tutela dei beni culturali e ambientali sia dell'amministrazione pubblica incaricata di assicurare tale tutela è diventato uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico e culturale italiano.

Già l'Assemblea costituente, del resto, aveva posto proprio tra i princìpi fondamentali della nuova Costituzione — nel secondo comma dell'articolo 9 — l'impegno per la Repubblica di tutelare « il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione »; e una simile formulazione avrebbe dovuto comportare sin da allora il rapido avvio di una concreta azione riformatrice. Era infatti evidente, per chiunque avesse una conoscenza anche superficiale di questi problemi, che la solennità di quel princìpio non trovava riscontro nè nella precarietà delle strutture amministrative (povere di uomini, di mezzi, di reale capacità di intervento) nè nella mediocrità (che molto spesso diventava indifferenza, incuria, colpevole negligenza) dell'effettiva azione di governo.

Ma negli anni del dopoguerra l'insensibilità per questi temi fu pressochè totale nella classe dirigente dell'epoca: e ciò benchè non mancassero le denunce, anche molto aspre, dello stato di grave abbandono in cui si trovavano i beni culturali. Basti ricordare, a testimonianza di tali denunce, quella autorevolissima di uno studioso quale Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era stato chiamato nel 1945 dal Governo di unità antifascista a ricoprire l'incarico di direttore generale delle antichità e belle arti, ma che si vide costretto due anni dopo a presentare le dimissioni a causa dell'assoluta indifferenza dimostrata per i problemi di questo settore — con l'argomento che essi riguardavano solo un numero molto limita-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

to di elettori — dal ministro democristiano dell'epoca (1).

Solo agli inizi degli anni sessanta, in un mutato clima politico e culturale e quando anche altri temi riguardanti le strutture civili e sociali si imposero con più forza all'attenzione dell'opinione pubblica (come la scuola, la ricerca scientifica, la sanità, l'urbanistica, il sistema previdenziale e assistenziale, eccetera), la questione dei beni culturali entrò ufficialmente a far parte dell'agenda delle « riforme da fare » e cominciò ad essere ricordata nei programmi di Governo. Nel 1964, anzi, la riforma sembrò ormai imminente: il Parlamento decise infatti all'unanimità di dar vita ad una commissione di indagine (rimasta nota come « commissione Franceschini », dal nome del deputato democristiano che ne fu il Presidente) con l'incarico di studiare la situazione del nostro patrimonio storico-artistico e di formulare proposte sia per un nuovo ordinamento sia per una revisione delle leggi di tutela. La commissione svolse con diligenza i compiti ad essa affidati, concluse entro due anni i suoi lavori e consegnò al Parlamento alcuni densi volumi di analisi, di documentazione e di proposte.

Non è certamente questa la sede nella quale riaprire la discussione (che fu assai viva, in quegli anni, negli ambienti scientifici interessati) su ciò che di valido o di meno valido era contenuto nelle conclusioni dell'indagine parlamentare. Si deve notare, invece, che, quando la commissione Franceschini terminava la sua attività, i propositi riformatori della coalizione di centro-sinistra si erano già sostanzialmente esauriti. Così, al pari della riforma della scuola secondaria o dell'università, dell'urbanistica o della ricerca scientifica, anche quella dei beni culturali andò presto a finire nel « libro dei sogni ». Le proposte della commissione di indagine rimasero perciò senza seguito. E solo per dovere di cronaca occorre ricordare che in sede ministeriale furono costituite due successive commissioni (entrambe chiamate « commissioni Papaldo », dal nome del funzionario che le presiedeva), che prepararono — nello stile del più assoluto grigiore burocratico — due bozze di disegno di legge, che però non giunsero mai nè all'esame del Consiglio dei ministri nè al confronto tra le forze politiche, così che alla fine furono sepolte nei cassetti del Ministero.

Nel 1970, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, la situazione subì un primo cambiamento. Ciò soprattutto per due motivi. Il primo motivo era la necessità di avviare un processo di redistribuzione di funzioni e competenze: l'articolo 117 della Costituzione, infatti, riconosceva alle regioni come competenza primaria materie che direttamente (i musei e le biblioteche di enti locali) o indirettamente (l'urbanistica, l'agricoltura e foreste) occupano uno spazio fondamentale in una politica dei beni culturali. Il secondo motivo era che con la nascita delle regioni entrava sulla scena un soggetto politico capace di rappresentare (almeno nel caso delle regioni meglio amministrate e con maggiore tradizione culturale in questo campo) l'interesse delle popolazioni e degli studiosi per una più attiva azione di difesa e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. E infatti proprio negli anni di avvio dell'esperienza regionalista — che furono anche anni di forte sviluppo del movimento per le autonomie — furono promosse da alcune regioni iniziative di grande significato: come la costituzione, in Emilia-Romagna, dell'Istituto regionale per i beni culturali (2), che ha svolto e viene tutt'ora svolgendo un'attività esemplare, in collaborazione sia con le soprintendenze sia con gli enti locali; o come l'elaborazione — da parte di una commissione nominata dalla regione Toscana e della quale facevano parte esperti e studiosi come Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugenio Garin, Alberto Predieri,

(1) Il resoconto di questa vicenda si può leggere in: Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, « AA.BB.AA. e BC. », Bari, De Donato. 1974, pagg. 13-24.

(2) Un'ampia analisi e documentazione sull'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna si trova in: Andrea EMILIANI, « Una politica dei beni culturali », Einaudi, Torino, 1974.

Giovanni Previtali, Roberto Abbondanza, Emanuele Casamassima, Salvatore D'Albergo, Italo Insolera — di una proposta di riforma ispirata a criteri di ampio decentramento.

Tale proposta (che è stata uno dei punti di partenza anche dell'elaborazione che ha poi portato al testo che qui presentiamo) fu formalmente presentata al Parlamento nel 1973 dalla regione Toscana; e fu fatta propria anche da altri consigli regionali, che l'assunsero come piattaforma in vista dell'ulteriore trasferimento di funzioni e competenze alle regioni previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382. Quando però si giunse alla discussione del decreto del Presidente della Repubblica che doveva operare tale ulteriore trasferimento (il decreto 24 luglio 1977, n. 616), il riemergere di forti resistenze burocratiche e centralistiche impedì, per quel che riguarda i beni culturali, il raggiungimento di un accordo; e non fu possibile trovare altro sbocco se non il rinvio a una legge successiva, per la cui emanazione fu fissata la scadenza del 31 dicembre 1979 (3).

Nel frattempo, però, il Governo aveva proceduto (col decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, e poi col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805) all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, che ebbe come primo titolare Giovanni Spadolini. Dando vita al nuovo Ministero si cercava, da parte governativa, di supplire all'assenza di un'azione riformatrice. In realtà l'esperienza di questi anni ha dimostrato (confermando la critica che noi comunisti formulammo sin dal momento della discussione della legge istitutiva) che non basta costituire un ministero apposito perchè vi sia una politica efficace e adeguata ai bisogni del settore. Anzi, per certi aspetti la situazione è peggiorata: il nuovo Ministero non ha assunto affatto una configurazione « atipica », essenzialmente « tecnico-scientifica », come era nei propositi e nelle speranze di Spadolini; al contrario, in assenza di una riforma, esso si è inevitabilmente modellato secondo gli schemi tradizionali della pubblica amministrazione e ha perciò portato più ad appesantire i controlli e i diaframmi burocratici che a potenziare gli strumenti tecnici e scientifici e le reali capacità di programmazione e di intervento. Inoltre, la costituzione del Ministero non è neppure servita ad assicurare una diversa considerazione nel quadro dell'attività complessiva del Governo — a partire dalle scelte di bilancio — per i problemi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali: a quella che è una delle maggiori ricchezze di cui il Paese dispone (una grande « risorsa » non solo dal punto di vista culturale e conoscitivo, ma anche in termini economici) si è infatti continuato a dedicare solo una quota irrisoria — per esempio meno dello 0,25 per cento nel bilancio preventivo per il 1982 — della spesa totale dello Stato.

In conclusione, sono ormai trascorsi sette anni dall'istituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali e sono passati quasi cinque anni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 senza che si sia neppure avviata quell'azione riformatrice di cui si discute da oltre vent'anni. È bene aggiungere che non avere ancora posto mano a una riforma che è all'ordine del giorno da oltre due decenni non significa soltanto aver perso tempo: purtroppo, in un settore come quello dei beni culturali, in questi vent'anni le cose non sono rimaste ferme, ma ha anzi assunto un ritmo sempre più rapido un processo di degradazione che ha cause molteplici e che ha prodotto danni molto spesso irreparabili.

Tutti hanno nella mente alcuni degli episodi più clamorosi di deturpazione e devastazione del patrimonio storico e naturale dell'Italia: come il « sacco di Agrigento » o le costruzioni sorte a ridosso dell'area archeologica di Paestum, i clamorosi furti di opere d'arte o la « cementificazione » di

(3) L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 così specifica: « Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979 ».

alcuni dei tratti più famosi delle nostre costiere. Ma episodi come questi — od altri consimili — costituiscono solo una piccola parte di ciò che quotidianamente va perduto a causa dei danni prodotti da uno sviluppo caotico e disordinato, da una speculazione edilizia brutale e senza scrupoli, dall'azione devastante dell'inquinamento, dall'abbandono delle città e in particolare dei centri storici alla congestione del traffico automobilistico, dall'assenza di una politica di programmazione dell'uso del territorio e di difesa del suolo. È chiaro che l'intreccio di questi fattori ha accelerato in modo drammatico (basta pensare al « cancro della pietra », prodotto dall'inquinamento, che ha reso irriconoscibili in venti o trent'anni opere che erano rimaste quasi intatte attraverso i secoli) i guasti prodotti dall'usura del tempo: e questa accelerazione è stata tanto più rovinosa sia per i limiti della legislazione vigente, che in generale tende a tutelare la singola opera d'arte prescindendo dall'ambiente, sia per la debolezza e l'insufficienza delle strutture di tutela.

Se si vuole arrestare questo processo è perciò indispensabile una riforma che, così sul piano normativo come sul piano degli ordinamenti e della strumentazione tecnica e scientifica, sappia affrontare in modo adeguato questi problemi, in collegamento con una nuova politica della città, del territorio, dell'ambiente. Ma, perchè una simile riforma abbia piena efficacia, è anche necessario che si affermi una diversa visione dello sviluppo, caratterizzata da scelte di priorità differenti da quelle che hanno dominato negli ultimi decenni. Non si può non sottolineare, infatti, che dietro l'incuria, la negligenza, lo scarso impegno organizzativo e finanziario, che troppo spesso ha caratterizzato la politica dei beni culturali, c'è qualcosa di più di un « ritardo » o di un « limite » settoriale: c'è una linea di sviluppo della società italiana che ha costantemente attribuito un valore secondario ai problemi della crescita culturale e c'è l'incapacità della tradizionale classe dirigente di intendere il ruolo che la cultura può e deve avere come « risorsa ». È da qui, invece, che occorre partire, per una svolta radicale della politica in questo settore: dalla presa di coscienza che il patrimonio culturale è, tanto più per un Paese come l'Italia, una risorsa fondamentale (una risorsa anche economica: basta pensare all'esigenza di una sempre maggiore qualificazione delle attività turistiche) e che la più ampia partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla fruizione di tale patrimonio deve essere una delle finalità di uno sviluppo che sia qualitativamente più ricco e più liberante di quello sin qui realizzato.

* * *

Quali debbono essere le caratteristiche essenziali di una legge di riforma per i beni culturali che corrisponda alle esigenze qui rapidamente richiamate?

Nel dibattito che attorno a questo tema si è svolto negli anni passati, ci sembra che abbia avuto un peso persino eccessivo — finendo col far passare in seconda linea problemi di valore anche più sostanziale — la contrapposizione fra le ipotesi centraliste e quelle regionaliste: ipotesi alle quali troppe volte si è attribuito, dalle opposte parti, un significato di per sè risolutivo che esse erano ben lungi dal possedere. È così che i fautori di una impostazione centralista hanno insistito (e in molti casi continuano ad insistere) nel presentare la concentrazione delle funzioni di tutela nelle mani dell'amministrazione statale come la condizione necessaria per garantire, contro le pressioni degli interessi privati o le visioni particolaristiche e municipalistiche, un'azione ispirata a imparzialità, obiettività e rigore: dimenticando tuttavia che la riserva agli organi di Stato di queste funzioni è la situazione che sino ad oggi è esistita, ma che questa situazione non ha affatto impedito, in tante occasioni, la prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico o l'abbandono di capitali fondamentali del nostro patrimonio culturale alla degradazione e addirittura alla distruzione. A loro volta i sostenitori delle tesi regionaliste (o almeno molti di essi) assai di frequente hanno dato quasi per scontato che il decentramento delle funzioni e l'attribuzione di maggiori poteri a regioni ed enti

locali potesse essere di per sè sufficiente per garantire un'azione più tempestiva e più efficace, una gestione più democratica, un più stretto rapporto con i bisogni delle popolazioni: trascurando, però, che molte regioni e molti enti locali non hanno affatto dato prova di queste capacità e che in realtà anche il conseguimento degli obiettivi sopra indicati richiede sia un'adeguata preparazione tecnica sia una chiara volontà politica.

A nostro avviso, perciò, occorre evitare di concentrare l'attenzione unicamente (e nemmeno in misura assorbente) sul problema della distribuzione delle competenze tra Stato e regioni: problema che certamente è di grandissimo rilievo, ma che se viene considerato isolatamente rischia di essere fuorviante. È necessario partire, invece, dalla precisazione delle finalità fondamentali che una riforma nel campo dei beni culturali deve perseguire: e far poi discendere dall'individuazione di queste finalità una proposta di ordinamento istituzionale che sia la più adeguata ai compiti da soddisfare.

Crediamo che gli obiettivi essenziali che la riforma deve proporsi possano essere così sintetizzati:

1) dare alla politica dei beni culturali e ambientali un rilievo che non sia settoriale o marginale, come sinora è accaduto, ma che la inserisca organicamente, quale momento essenziale e determinante, nel quadro della politica di salvaguardia e di qualificazione dell'assetto della città e del territorio e nel complesso degli interventi per un diverso sviluppo dell'economia e della società e per la programmazione e il potenziamento dei servizi civili, sociali, culturali di cui il Paese ha bisogno. È questa una preoccupazione che invece è del tutto assente da altri progetti, che rimangono sostanzialmente fermi alla vecchia concezione del bene culturale come fatto isolato o tutt'al più lo considerano solo in rapporto con le sue immediate adiacenze. Si tratta al contrario, a nostro parere, di un problema decisivo: senza uno stretto raccordo con le scelte in materia di pianificazione urbanistica, di programmazione del territorio, di sviluppo economico e sociale, l'intervento di tutela finisce infatti in troppi casi coll'essere improduttivo e inefficace, come l'esperienza di questi anni ha ampiamente dimostrato;

2) superare l'impostazione restrittiva del concetto di « bene culturale », che sta dietro la politica sin qui seguìta: in pratica i beni culturali di cui attualmente si occupa il Ministero sono soltanto quelli che tradizionalmente rientrano nella competenza delle tre direzioni generali dal cui accorpamento il Ministero è sorto, e cioè la Direzione generale per le antichità e belle arti, quella per le biblioteche e quella per gli archivi. Parlando di « impostazione restrittiva » non intendiamo in alcun modo sottovalutare — naturalmente — la grande importanza di questi settori: è chiaro, anzi, che un Paese come l'Italia dispone nel campo della storia e delle arti di un patrimonio di eccezionale valore che è doveroso tutelare non solo per quel che rappresenta per il nostro popolo, ma come obbligo nei confronti di tutta la cultura mondiale. Ma, anche al di là di ciò che tradizionalmente viene preso in considerazione quando si parla di patrimonio culturale, vi sono intere categorie di beni — quelli linguistici e demoantropologici, quelli scientifici e naturalistici, quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, gli orti botanici, i parchi naturali e così via — che oggi sono gravemente trascurati e debbono invece essere riportati a pieno titolo sotto il concetto di bene culturale. È anche superando questa interpretazione ristretta di ciò che si intende per « cultura » da tutelare che si può e si deve operare per quella formazione di una coscienza scientifica di massa, realmente aperta ai temi sia della storia sia della contemporaneità, che rimane, a nostro avviso, obiettivo fondamentale di una politica culturale moderna e avanzata;

3) valorizzare il patrimonio culturale come risorsa: risorsa, certo, anche di immediato rilievo economico (basta pensare alle attività indotte da una politica di valorizzazione dei beni culturali, a partire dal turismo, che per reggere alla concorrenza straniera sempre più dovrà puntare sullo

straordinario richiamo della nostra grande tradizione di storia e di cultura), ma soprattutto enorme risorsa conoscitiva. Essenziale è a questo riguardo che all'azione di tutela si congiunga quella per la didattica e la promozione culturale, naturalmente riferita a quel concetto più vasto di bene culturale al quale si faceva riferimento. Del resto, c'è già oggi una domanda crescente di conoscenze, alla quale occorre rispondere. Si è polemizzato molto, negli ultimi tempi, sul moltiplicarsi delle manifestazioni espositive, su quella che è stata definita la « moda delle mostre » e sul significato da attribuire all'enorme afflusso di pubblico a iniziative come le mostre dei Medici a Firenze e in Toscana, quelle di Kandiski o di De Chirico a Roma, l'esposizione dei bronzi di Riace, la mostra di Picasso a Venezia, quella dei cavalli di san Marco a Milano, eccetera: e da più parti si è parlato di consumismo acritico indotto dall'industria culturale. Non siamo d'accordo con giudizi così frettolosi e liquidatori: non si può sottovalutare in nessun modo il significato positivo e in ogni caso le grandi potenzialità implicite in questo accostamento di un nuovo pubblico all'opera d'arte e al bene culturale in generale. Piuttosto occorre chiedersi che cosa si sia fatto e si faccia per fornire a questo pubblico gli strumenti conoscitivi e critici necessari. Certo, le iniziative didattiche sono cresciute, soprattutto per opera di singole soprintendenze o di assessorati alla cultura di questo o quel comune. Ma le carenze rimangono enormi: ci sono i vuoti della scuola, nel campo della formazione critica; c'è la tradizionale povertà, in Italia, dell'iniziativa culturale post-scolastica; ci sono carenze molto gravi nelle stesse strutture culturali a disposizione degli utenti. Basta pensare a questo riguardo alle biblioteche e al servizio di pubblica lettura. In questo campo i vuoti sono enormi, soprattutto in certe parti del Paese: si richiede perciò un impegno straordinario, per creare una struttura diffusa e assicurare un servizio nazionale che fornisca in tutto il territorio la più ampia possibilità di informazione e documentazione, e occorre stabilire rapporti organici e permanenti fra le amministrazioni dei beni culturali, la scuola, l'università;

4) affermare e tutelare l'autonomia del momento culturale e scientifico e la qualità e il rigore che devono caratterizzare una politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Attualmente proprio questa qualità e questo rigore rischiano — anche nei casi in cui erano abitualmente presenti — di essere gravemente compromessi. Basta pensare alle condizioni in cui sono costrette ad operare molte delle strutture periferiche del Ministero; al prevalere di una logica burocratica, che in molti casi è di ostacolo al lavoro propriamente scientifico; ai modi in cui il Ministero ha dato applicazione, senza predisporre seriamente iniziative di qualificazione professionale, alla legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile. Il disegno di legge che noi abbiamo formulato pone invece l'accento proprio sul ruolo che riteniamo si debba attribuire alla competenza scientifica e tecnica; e ciò sia per quel che riguarda il riordinamento del Ministero, il potenziamento delle strutture e dei servizi scientifici centrali e periferici, la composizione e le funzioni del Consiglio nazionale (che caratterizziamo più nettamente come organo scientifico), sia per quel che riguarda le garanzie che vengono date ai funzionari del ruolo scientifico contro eventuali prevaricazioni della burocrazia amministrativa, sia essa quella centrale o quella regionale e locale. Consideriamo questo un punto molto delicato e che deve avere un rilievo centrale in una nuova legislazione relativa a questa materia. Se anche più in generale oggi ha tanta risonanza, in Italia, il tema del rapporto tra politica e saperi particolari, non è solo perchè si tratta di un tema che è di attualità in tutte le società contemporanee, caratterizzate da un peso crescente del lavoro intellettuale nell'organizzazione dello Stato, dell'economia, della società: ma anche perchè, nella realtà italiana, troppe volte il volto che il Governo ha mostrato nei confronti della cultura, della scienza, della tecnica è stato, da molti anni, o quello della indifferenza e dell'inerzia ministeriale o quel-

lo della lottizzazione, dell'arroganza e della prevaricazione burocratica. È per questo che anche sul piano legislativo occorre assicurare (e questo è tanto più necessario per la tutela del bene culturale, che per sua natura è quasi sempre un bene facilmente deperibile e quando è distrutto è irripetibile) il massimo rispetto delle ragioni della cultura e delle competenze scientifiche e tecniche, anche con precise garanzie nei confronti del potere burocratico e amministrativo quali quelle che noi prevediamo nel nostro disegno di legge;

5) assicurare un quadro nazionale unitario di impostazione e programmazione della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e realizzare al tempo stesso una riunificazione a livello regionale delle funzioni amministrative, attraverso la costituzione di soprintendenze pluridisciplinari. Come è noto, le funzioni di gestione sono attualmente frantumate e divise in modo del tutto irrazionale. Infatti lo Stato ha competenza sui beni archeologici, su quelli storico-artistici, su quelli monumentali, su quelli archivistici; la regione, invece, sui beni librari — tranne le biblioteche statali — e su quelli paesistici e ambientali; i comuni, infine, sui musei e sulle biblioteche di enti locali (e in questa categoria rientrano, come si sa, anche complessi di grandissimo valore, come i Musei capitolini a Roma, Palazzo Ducale a Venezia, Palazzo della Signoria a Firenze, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso a Genova, ecc.). Altri beni, come i musei scientifici o di storia della scienza, dipendono generalmente dalle università o dagli enti locali, e comunque in rapporto ad essi il Ministero per i beni culturali e ambientali non esercita praticamente alcuna funzione; mentre ci sono beni, come le lingue minori o i beni demoantropologici, che oggi generalmente non fruiscono di alcuna tutela. Questa suddivisione di competenze non per livelli di funzione, ma per materie o settori (o addirittura per parti o aspetti di un medesimo insieme, come in molti casi avviene) produce oggi gravi disfunzioni, perchè rende praticamente impossibile un'impostazione unitaria e organica della politica dei beni culturali, e deve perciò essere superata attraverso un nuovo assetto istituzionale che distingua i compiti tra lo Stato e le regioni per livelli di funzione e non per materie o gruppi di materie;

6) adeguare alle nuove esigenze gli organici, la qualificazione del personale, i mezzi finanziari, gli strumenti di studio e di intervento (a partire dal potenziamento degli istituti centrali tecnico-scientifici e dalla costituzione in tutte le regioni di centri per il restauro, per il catalogo, per la documentazione e l'informazione bibliografica) e rendere più rigorosa ed efficace la legislazione di tutela in modo da assicurare una più incisiva azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale;

7) stabilire il necessario rapporto tra l'impegno di conservazione e quello di ampliamento e arricchimento del patrimonio culturale, sia attraverso l'acquisizione di nuovi beni alla proprietà e alla fruizione pubblica, sia attraverso l'ulteriore sviluppo della produzione artistica e culturale. A questi fini sono dirette, nel nostro disegno di legge, le norme che introducono agevolazioni e incentivi per i privati che effettuino donazioni a favore dello Stato o che comunque assicurino la conservazione e l'uso pubblico dei beni; mentre, per quel che riguarda la creazione di strutture e servizi a sostegno della produzione artistica, ci accingiamo a presentare un apposito disegno di legge. Già in questo testo proponiamo, però, una innovazione di grande rilievo: cioè di ridurre da 50 a 30 anni il limite di tempo entro il quale un'opera non ricade sotto i vincoli della legislazione di tutela e di prevedere in ogni caso, anche per opere eseguite da meno di 30 anni che siano di riconosciuto valore, la possibilità di intervenire per impedirne il deperimento, la dispersione, la distruzione.

* * *

Il disegno di legge che presentiamo propone una riforma degli ordinamenti e della legislazione vigente secondo le finalità in

precedenza indicate. In coerenza con quanto sin qui detto, esso tende a superare la contrapposizione tra statalismo e regionalismo delineando — a partire da una chiara distinzione dei compiti per livelli di funzione e non già per materie o gruppi di materie — una azione convergente dello Stato, delle regioni, degli enti locali nell'opera di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Più precisamente, secondo l'impostazione da noi proposta, spetta allo Stato garantire l'unità della politica nazionale e la sua applicazione in tutto il territorio: attraverso una legislazione aggiornata; attraverso un uso incisivo — sorretto da strutture scientifiche e tecniche ben funzionanti — dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento; attraverso gli interventi cautelari e sostitutivi in caso di inadempienza delle regioni. La riforma del Ministero e del Consiglio nazionale e il potenziamento degli istituti centrali da noi proposti tendono a creare le condizioni perchè questi compiti siano pienamente attuati. Viceversa le funzioni amministrative devono ritrovare l'indispensabile ricomposizione a livello regionale; congiungendo strettamente, e non già separando, conoscenza e tutela, politica di conservazione e politica di valorizzazione e promozione culturale. Viene perciò previsto che la regione assicuri una gestione unitaria, attraverso soprintendenze pluridisciplinari, delle competenze oggi suddivise fra soprintendenze di settore; e che sia suo compito garantire — giacchè essa ha anche competenza in materia urbanistica — che gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali siano inseriti come momento essenziale e qualificante nella politica di programmazione territoriale. In sostanza, sia attraverso questa normativa riguardante l'esercizio delle funzioni regionali sia attraverso i poteri riservati allo Stato, le garanzie di effettiva tutela sono sicuramente accresciute rispetto alla situazione attuale.

Per quel che riguarda i comuni (singoli, se si tratta di comuni maggiori; opportunamente associati, quando si tratta di comuni minori), essi hanno un ruolo fondamentale nel campo delle attività di promozione culturale. È inoltre previsto che ad essi possa venir delegata, dalla regione, la gestione dei singoli istituti: musei, gallerie, edifici monumentali, scavi archeologici, eccetera. Tale delega è però esclusa se i comuni non hanno una struttura tecnico-scientifica adeguata; o qualora si tratti di istituti museali la cui gestione sia inseparabile dalla funzione propria della relativa soprintendenza.

Nel quadro di questo assetto istituzionale un particolare peso è attribuito dal disegno di legge alla necessaria autonomia delle decisioni in campo culturale e scientifico e alla valorizzazione delle competenze tecniche e specialistiche. Per questo, parallelamente al trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, viene alleggerita la struttura amministrativa e burocratica del Ministero, valorizzando invece le funzioni degli organi tecnico-scientifici e del relativo personale; viene assicurata un'ampia autonomia, in campo culturale e per quel che riguarda gli aspetti amministrativi, agli istituti centrali e, in sede decentrata, alle soprintendenze, agli istituti regionali, ai musei e agli altri istituti assimilati; viene espressamente prevista l'ipotesi di divergenze di valutazione, per esempio in materia di vincoli, fra gli organi tecnico-scientifici (cioè le soprintendenze) e gli organi amministrativi regionali e si stabilisce che in tal caso anche la proposta della soprintendenza deve essere comunicata al Consiglio nazionale e all'ufficio studi e programmazione del Ministero, in modo da rendere concretamente possibile, qualora se ne ravvisi la necessità o comunque l'opportunità, un intervento cautelare o sostitutivo degli organi statali. Si può dire, in sostanza, che con le norme di questo disegno di legge l'autonomia degli istituti culturali e degli organi tecnico-scientifici è garantita assai più di oggi, nello svolgimento dei loro compiti, da eventuali prevaricazioni o da indebite ingerenze: e ciò sia rispetto al Ministero sia a livello regionale e locale.

Con queste norme ci proponiamo di introdurre una corretta e chiara distinzione tra funzioni politico-amministrative e funzioni culturali e scientifiche: che non possono essere, ovviamente, drasticamente sepa-

rate, ma devono essere reciprocamente riconosciute nella loro specificità. È questo l'obiettivo cui tende il nostro disegno di legge: un obiettivo che esso cerca di conseguire assicurando l'autonomia delle decisioni propriamente culturali e scientifiche e introducendo a tal fine precise garanzie e chiare delimitazioni.

Non è naturalmente possibile nella relazione, al di là delle considerazioni sin qui svolte, esaminare dettagliatamente tutte le norme che si propongono. Avviandoci a concludere, richiamiamo perciò l'attenzione solo su alcune questioni:

a) il disegno di legge estende sin dai primi articoli il concetto di « bene culturale », sia nel senso di stabilire un rapporto più stretto fra il bene singolo e l'ambiente storico e naturale in cui è inserito sia nel senso di includere esplicitamente anche i beni naturalistici, quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, quelli etnolinguistici, quelli demoantropologici, eccetera. Conseguentemente viene ristrutturato il Consiglio nazionale, prevedendo specifiche sezioni per queste categorie di beni;

b) per quel che riguarda gli organi rappresentativi nazionali, si propone di distinguere fra un organo di vigilanza scientifica (il Consiglio nazionale, formato da esperti e studiosi eletti dai funzionari scientifici, da docenti universitari, eccetera) e un organo di proposta e consulenza per il programma (il Comitato di programmazione, formato con la presenza dei rappresentanti delle regioni, dei comuni, delle province, oltre che dei Ministeri interessati). Con questa distinzione, e con una più precisa definizione dei compiti, ci proponiamo di correggere gli inconvenienti che si sono manifestati nella attività dell'attuale Consiglio nazionale. Naturalmente distinzione non significa separazione: per questo prevediamo che del Comitato di programmazione facciano parte anche i presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale e che il Consiglio nazionale, oltre a formulare proposte, esprima parere obbligatorio sullo schema di programma prima della sua approvazione;

c) un apposito settore viene costituito per l'arte contemporanea. Per gli interventi in questo settore, data la rilevanza della materia, rinviamo però a un apposito disegno di legge, di imminente presentazione;

d) particolare rilievo viene dato al rafforzamento degli istituti centrali tecnico-scientifici. Si prevede il riordinamento, come istituti centrali, anche della Discoteca di Stato, che assumerà il nome di Discoteca e nastroteca nazionale, e della Cineteca nazionale, della quale si ritiene opportuno il passaggio sotto le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. È prevista la costituzione di altri istituti centrali tecnico-scientifici, in relazione ai compiti di studio, tutela, valorizzazione, delle nuove categorie di beni di cui si afferma la rilevanza come beni culturali;

e) il disegno di legge prevede criteri generali di omogeneità per quel che riguarda la formazione e il reclutamento del personale scientifico e tecnico, sia esso dipendente dello Stato, delle regioni o degli enti locali, al fine di garantire un'adeguata qualificazione e di rendere possibile la necessaria mobilità;

f) l'attività didattica e di promozione viene indicata fra i compiti fondamentali dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, in modo da valorizzare adeguatamente il grande potenziale conoscitivo ed educativo rappresentato dal patrimonio storico e culturale del Paese;

g) per quel che riguarda la tutela, essa viene organicamente raccordata, attraverso l'inventario regionale e i piani di recupero, con la programmazione territoriale ed urbanistica;

h) è esclusa ogni delega per la revisione delle leggi di tutela, mentre la delega è prevista — con adeguate garanzie di verifica — solo per il coordinamento delle norme nella forma di un testo unico.

Da ultimo una breve considerazione a proposito della questione del Ministero. Non affrontiamo in questo disegno di legge, se non

con un'indicazione parziale, il problema — che è di carattere più generale — del riordinamento dei Ministeri per riaccorpare competenze oggi troppo suddivise. È noto che questa frammentazione è oggi molto lamentata per quel che riguarda il campo della cultura: e indubbiamente il problema di un ordinamento più funzionale esiste. Non ci convince, tuttavia, l'ipotesi di un unico Ministero dell'istruzione, della scienza e della cultura, ipotesi che da qualche parte è stata affacciata. Ci sembra invece preferibile una riunificazione su due poli: un Ministero dell'università, dell'istruzione superiore e della ricerca e un Ministero dei beni e delle attività culturali (quello qui prospettato), al quale ricondurre funzioni oggi suddivise fra i Beni culturali, lo Spettacolo, la Presidenza del Consiglio e altri Ministeri.

Vogliamo tuttavia, concludendo, sottolineare un fatto: che proprio una struttura ministeriale molto snella, quale quella che è delineata nel complesso del nostro disegno di legge — cioè un Ministero non di gestione amministrativa, ma di programmazione, indirizzo e coordinamento, fortemente potenziato nelle sue competenze tecniche e scientifiche — può effettivamente consentire, senza che si determinino gravi appesantimenti burocratici, di avviare un processo di riunificazione più razionale delle funzioni oggi suddivise fra diversi Ministeri.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

La Repubblica, in attuazione dei princìpi fissati dall'articolo 9 della Costituzione, assicura la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante e ne promuove la conoscenza e la valorizzazione.

L'adempimento delle funzioni indicate nel precedente comma è momento essenziale ed integrante della politica di sviluppo economico, di progresso culturale e civile, di programmazione e qualificazione territoriale.

La Repubblica favorisce l'accesso alla conoscenza dei beni culturali e ambientali e la fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, in modo da concorrere anche in questo campo, rimuovendo privilegi, discriminazioni e diseguaglianze, alla più ampia attuazione della personalità di ciascuno, secondo i fini indicati dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Estensione del concetto di bene culturale e ambientale)

Sono soggetti alla presente legge, oltre ai beni culturali e ambientali di interesse archeologico, storico, artistico, archivistico e librario, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e agli altri espressamente considerati nella legislazione vigente, anche tutti quei beni che, considerati singolarmente o nel loro assieme, costituiscono un signifi-

cativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive; dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana; del costume, della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari.

Gli atti con i quali i beni indicati nel precedente comma sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

Art. 3.

(Concorso dello Stato, delle regioni e degli enti locali nella politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali)

Al perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione tra loro, lo Stato, le regioni, gli enti locali.

Art. 4.

(Competenze riservate allo Stato)

Sono riservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la disciplina delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali valide in tutto il territorio nazionale;

b) le competenze in materia di esportazione e importazione e la relativa normativa sia di natura finanziaria sia per quel che concerne la tutela del patrimonio culturale nazionale, compresa la facoltà di escludere dall'esportazione categorie di beni culturali, in via temporanea o definitiva;

c) la definizione, sentite le regioni, dei princìpi che regolano la formazione e il reclutamento del personale, in modo da assicurare, sia per il personale statale sia per quello dipendente dalle regioni e dagli enti locali, una preparazione scientifica e tecnica adeguata alle funzioni, possibilità di mobilità fra le diverse amministrazioni, omogeneità nei criteri di concorso e nello stato giuridico;

d) l'azione di indirizzo e coordinamento in tutto l'ambito della politica dei beni culturali e ambientali, tenuto conto degli obiettivi della programmazione economica, sociale e culturale;

e) l'elaborazione di un programma nazionale di settore, con compiti di promozione culturale e scientifica e di riequilibrio sociale e territoriale, con particolare riguardo alle zone del Paese più carenti di servizi socio-culturali o caratterizzate da particolare degrado ambientale;

f) l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza nei confronti degli istituti centrali e degli altri organismi dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui ai successivi articoli 19, 20, 22 e 25;

g) la determinazione, con l'ausilio degli istituti e organismi di cui alla precedente lettera *f*), di metodologie e *standards* unitari per le attività di conoscenza e di catalogazione, per gli interventi di conservazione e di restauro, per la predisposizione di un adeguato livello tecnico-funzionale dei servizi, garantendo altresì, sempre attraverso tali istituti e organismi, assistenza e consulenza tecnica e scientifica a sostegno dell'azione delle regioni e degli enti locali;

h) l'esercizio dei poteri cautelari, di surroga e ispettivi necessari per assicurare, in ogni caso, l'attuazione delle leggi di tutela, come previsto dal successivo articolo 9;

i) le iniziative volte ad assicurare la tutela dei beni facenti parte del nostro patrimonio culturale che si trovino fuori del territorio nazionale, a promuovere all'estero la conoscenza di tale patrimonio, a favorire gli scambi culturali, a dare applicazione alle convenzioni internazionali.

La disciplina di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è definita per legge.

L'azione di indirizzo e di coordinamento di cui alle lettere *d*) ed *e*) rientra nei compiti propri del Governo.

Le funzioni di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) sono di competenza del Ministro per i beni

culturali e ambientali, fatte salve le prerogative del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Alle iniziative di cui alla lettera *i*) provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Nell'esercizio delle funzioni in materia di esportazione e importazione concorrono, ciascuno per le proprie competenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Ministro delle finanze.

Art. 5.

(Competenze delle regioni)

Ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione sono delegate alle regioni le funzioni amministrative attualmente svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso le soprintendenze per i beni archeologici, le soprintendenze per i beni storici e artistici, le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, ad eccezione dell'Archivio centrale dello Stato. Assieme alla delega delle funzioni sono trasferiti alle regioni il relativo personale, gli uffici e le attrezzature. I beni culturali di proprietà demaniale (archivi, biblioteche, gallerie, musei, aree archeologiche, ville storiche, edifici monumentali ed aree assimilate) continuano a far parte del demanio dello Stato, ma ne è delegata alle regioni la gestione, ad eccezione di quanto previsto nei successivi articoli 20, 21, 22 e 23.

È altresì di competenza delle regioni l'esercizio delle funzioni dirette ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni naturalistici, scientifici, demoantropologici che, ai sensi del precedente articolo 2, costituiscono parte integrante del patrimonio culturale della Nazione. A tal fine è delegata alle regioni, per quel che riguarda le finalità della presente legge e il rispetto delle norme di tutela in essa indicate, la vigilanza sui musei naturalistici, scientifici, di storia della scienza e della tecnica, demoantropologici, di arti e tradizioni popo-

lari, nonchè sugli orti botanici, sui giardini zoologici, sui parchi e sulle riserve naturali.

Le regioni provvedono al riordinamento delle funzioni ad esse delegate in materia di beni culturali e ambientali in modo da assicurarne l'esercizio unitamente a quello delle funzioni già trasferite o delegate o comunque riconosciute di loro competenza; e in modo da congiungere l'azione di conservazione e di tutela con quella rivolta a promuovere e ad estendere la conoscenza e la fruizione dei beni stessi.

Nel riordinamento del complesso delle funzioni la regione dovrà perciò prevedere:

a) l'unificazione in soprintendenze pluridisciplinari delle funzioni oggi frazionate fra diverse soprintendenze settoriali;

b) la dotazione di tali soprintendenze con servizi e competenze scientifiche e professionali articolate in modo di provvedere ai compiti di tutela del complesso dei beni che sono oggetto della presente legge;

c) la predisposizione di adeguate strutture per le iniziative di promozione culturale e per l'attività didattica.

Art. 6.

(*Applicazione della presente legge nelle regioni a statuto speciale*)

Per l'estensione delle norme e dei princìpi della presente legge alle regioni a statuto speciale si procederà secondo le modalità sancite dai rispettivi statuti e ferme restando le più ampie competenze ad esse già riconosciute.

Per gli uffici esportazione si applicano, in ogni caso, le norme di cui al successivo articolo 25.

Art. 7.

(*Compiti dei comuni*)

I comuni hanno compiti di promozione culturale ed educativa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e svolgono tali compiti sia attraverso proprie

iniziative sia contribuendo al sostegno o alla costituzione di enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni che operano in questo campo.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione dei musei, delle gallerie, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e degli altri istituti assimilati che siano di loro proprietà o la cui gestione sia ad essi delegata dalle regioni, secondo i criteri ed entro i limiti indicati nel successivo articolo 33.

I musei, le gallerie, gli archivi, le biblioteche, le aree archeologiche e gli altri istituti che sono gestiti dai comuni, perchè di loro proprietà o per delega della regione, sono sottoposti alla vigilanza della regione stessa, la quale, attraverso la soprintendenza e i suoi organi scientifici e tecnici, assicura che sia data piena attuazione alle norme di tutela e garantisce il rispetto degli indirizzi, degli *standards* e delle metodologie fissati in sede nazionale, nei modi previsti dal precedente articolo 4. Fermi restando i vincoli e gli obblighi derivanti da tale vigilanza, ai musei, alle gallerie, alle biblioteche, agli archivi, agli scavi archeologici e agli altri istituti assimilati viene riconosciuta autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica entro i limiti determinati dalle leggi statali e regionali.

I comuni debbono altresì assicurare, nei loro strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazione e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali, garantendo il pieno rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione delle leggi statali e regionali.

Art. 8.

(*Compiti delle province*)

Le province hanno compiti di promozione educativa e culturale, sia attraverso proprie istituzioni sia attraverso iniziative di coordinamento dell'azione che svolgono, al riguardo, i comuni ed altri enti e istituzioni.

Esse provvedono, sino a diverso ordinamento o al trasferimento di tali istituzioni ai comuni, alla gestione dei musei, delle biblio-

teche e degli altri istituti di loro proprietà. Per la vigilanza su tali musei, biblioteche, istituti e per la loro autonomia amministrativa, culturale e scientifica si applicano le norme previste dal terzo comma del precedente articolo 7.

Le province esercitano altresì le funzioni ad esse delegate dalle leggi regionali, secondo i criteri fissati nel successivo articolo 34, con particolare riferimento alla programmazione dello sviluppo e alla distribuzione territoriale dei servizi e degli istituti culturali.

Art. 9.

(Poteri cautelari e di surroga del Ministro per i beni culturali e ambientali)

Il Governo, attraverso il Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la responsabilità di assicurare la piena attuazione delle norme nazionali di tutela e ha perciò il potere di intervenire, per tutti i beni di cui al precedente articolo 2, in caso di mancata applicazione o di violazione delle norme.

In tale caso il Ministro adotta i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei alla tutela dei beni e del patrimonio culturale e ambientale, in attesa che vengano adottati dalle regioni i provvedimenti previsti dalle norme di tutela. Nell'adottare il provvedimento cautelare il Ministro deve determinare il termine perentorio, comunque non superiore ad un anno, entro il quale la regione deve emanare il provvedimento di sua competenza. Qualora entro tale termine la regione non intervenga, provvede direttamente il Ministro in conformità con le norme di tutela. Tale potere cautelare e di surroga può essere esercitato dal Ministro anche per i beni non notificati o comunque non inclusi dalla regione nell'inventario dei beni culturali.

Per le bellezze naturali, conformemente a quanto già disposto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazio-

nale, ha il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla regione e di inibire lavori o disporne la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Art. 10.

(*Comitato interministeriale per l'ambiente*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura il funzionamento di un Comitato per l'ambiente che ha il compito di coordinare le politiche di tutela ambientale. Il Comitato è composto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo presiede, e dai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della marina mercantile, per la ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri possono farsi rappresentare da un Sottosegretario di Stato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Art. 11.

(*Indirizzo, coordinamento e programmazione*)

Il Ministro per i beni culturali e ambientali formula al Consiglio dei ministri proposte per l'attività di indirizzo e coordinamento della politica dei beni culturali e ambientali sul piano nazionale e sottopone annualmente alla sua approvazione il programma nazionale di settore. Tale programma è elaborato sulla base delle proposte formulate dal Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali, di cui al successivo articolo 12, sentito il parere obbligatorio del

Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Esso deve essere coordinato con gli obiettivi di sviluppo civile, culturale ed economico-sociale del Paese.

Il programma è presentato al Parlamento come allegato al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 12.

(Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali)

Il Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali è l'organo che assiste il Ministro, con compiti di proposta, per l'elaborazione del programma nazionale di settore. Esso è presieduto dal Ministro ed è composto: dal vicepresidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; dai presidenti dei comitati di settore di cui all'articolo 15; dal responsabile della segreteria generale, dal direttore dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e da cinque esperti designati dal Ministro; da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica, per la ricerca scientifica e tecnologica; dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre designati dall'Unione province d'Italia. Il Comitato si avvale, per l'elaborazione del programma, dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e delle sue strutture tecniche e scientifiche; tiene conto delle proposte formulate dalle regioni e dai comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonchè di eventuali indirizzi indicati dal Consiglio nazionale in assemblea plenaria.

Il Ministro, prima di presentare il programma all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo sottopone al parere obbligatorio dell'assemblea plenaria del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Il Comitato può articolarsi in gruppi o commissioni di lavoro.

Art. 13.

(*Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali*)

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, istituito col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è così modificato nella sua composizione:

1) trentaquattro membri eletti fra tutti i funzionari scientifici di ruolo che operano nel settore dei beni culturali e ambientali, nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, degli enti locali. Tali rappresentanti saranno così distribuiti: quattro per il settore archeologico; sei per il settore storico-artistico, di cui due per l'arte contemporanea; quattro per il settore architettonico; quattro per il settore delle biblioteche; quattro per il settore archivistico; uno per gli esperti (chimici, fisici, eccetera) operanti nei ruoli dell'amministrazione dei beni culturali; tre per il settore demoantropologico; due per il settore musicologico; tre per il settore naturalistico e paesistico; tre per il settore tecnico-scientifico e di storia della scienza e della tecnica;

2) trentaquattro docenti universitari, ordinari o associati, così distribuiti: quattro per le discipline archeologiche; sei per le discipline storico-artistiche, di cui due per l'arte contemporanea; due per il settore musicologico; quattro per le discipline architettoniche e urbanistiche; tre per le discipline storiche; tre per le discipline linguistiche e demoantropologiche; tre per le discipline bibliografiche; tre per le discipline archivistiche; tre per le discipline scientifico-naturalistiche; tre per le discipline attinenti alla storia della scienza e della tecnica;

3) sei rappresentanti degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, eletti anche fuori del proprio ambito dai presidenti di tali istituti;

4) sei studiosi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

5) sei esperti sui problemi dell'arte contemporanea, designati tre dall'Associazione

nazionale comuni italiani e tre dall'Unione province italiane. I tre esperti designati dall'ANCI debbono essere scelti tra artisti di chiara fama.

Alle riunioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali partecipano, con voto consultivo, anche il responsabile della segreteria generale del Ministero e il direttore dell'ufficio studi e programmazione.

Le modalità elettorali e le categorie fra le quali sono eletti i membri di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma sono precisate dal Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera. In tutte le elezioni e in tutte le designazioni a base elettiva, nelle quali si tratta di eleggere più di una persona, è d'obbligo il voto limitato.

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria, che fa capo al vice presidente e ai presidenti dei comitati di settore e che deve essere adeguata, per consistenza numerica, livello e competenze disciplinari, all'obiettivo di assicurare un idoneo supporto conoscitivo e organizzativo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina, con proprio decreto, la composizione di tale organismo, del quale, su richiesta del Consiglio, può far parte — per comando — personale di ruolo sia dello Stato sia delle regioni.

Art. 14.

(Compiti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali)

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali esercita le funzioni ad esso attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dalla presente legge. In particolare esso è organo di consulenza tecnica e scientifica e formula proposte per l'azione di indirizzo e di coordinamento di competenza del Governo. Esprime parere obbligatorio sul programma prima della sua presentazione al Consiglio dei ministri. Ha, sia nella sua composizione

plenaria sia attraverso i comitati di settore, compiti di proposta e di iniziativa per l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga di cui al precedente articolo 9 e per l'integrazione dell'inventario dei beni culturali e ambientali e degli elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle regioni.

Al fine di garantire al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali il concreto esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, vengono trasmessi d'ufficio al Consiglio stesso :

a) i programmi e le relazioni di attività delle giunte regionali in materia di beni culturali;

b) le relazioni e i pareri delle soprintendenze, anche nel caso di deliberazione della regione difforme da tali pareri;

c) rapporti, programmi e proposte dell'ufficio studi e programmazione e degli istituti centrali.

Il Consiglio può inoltre richiedere all'ufficio studi e programmazione, agli istituti centrali, agli organi regionali supplementi di indagine e ogni altra informazione.

Art. 15.

(*Comitati di settore*)

Il Consiglio nazionale si articola in comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi.

Sono costituiti i seguenti comitati di settore:

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) comitato di settore per i beni archeologici;

3) comitato di settore per i beni storici e artistici;

4) comitato di settore per l'arte contemporanea;

5) comitato di settore per i beni archivistici;

6) comitato di settore per i beni librari e audiovisivi;

7) comitato di settore per i beni demoantropologici;

8) comitato di settore per i beni naturalistici;

9) comitato di settore per i beni tecnico-scientifici e di storia della scienza e della tecnica;

10) comitato di settore per gli istituti culturali.

Tutti i membri effettivi del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore. La composizione dei comitati di settore è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

I comitati di settore esercitano le funzioni ad essi attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dalla presente legge.

Essi possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune.

Art. 16.

(Segreteria generale del Ministero per i beni culturali e ambientali)

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita una segreteria generale, che è diretta da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici, la cui qualifica è equiparata a quella di dirigente generale. Egli prende il nome di segretario generale del Ministero.

La segreteria generale è l'organo tecnico-operativo per l'esecuzione delle funzioni di competenza del Ministro e in particolare di quelle di coordinamento dell'attività degli istituti centrali e degli altri servizi o istituti che fanno capo al Ministero, nonchè

per l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui all'articolo 9.

Alla segreteria generale fanno capo i funzionari tecnico-scientifici appartenenti al ruolo degli ispettori centrali del Ministero.

Art. 17.

(*Ufficio studi e programmazione*)

È istituito l'ufficio studi e programmazione, che sostituisce l'ufficio studi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Esso si articola, secondo modalità definite con decreto del Ministro, in sezioni stabili e in gruppi di studio e progettazione anche per singoli programmi.

Per l'elaborazione di singoli programmi o per l'acquisizione di pareri tecnici, l'ufficio studi e programmazione può avvalersi della consulenza, anche attraverso convenzioni, delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici di ricerca, di società di progettazione a capitale prevalentemente pubblico. Esso stabilisce accordi di collaborazione con organismi governativi internazionali che agiscono nel campo dei beni culturali.

L'ufficio studi e programmazione è diretto da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Art. 18.

(*Ufficio amministrativo*)

Per le competenze amministrative relative alle strutture del Ministero, agli istituti centrali e agli altri istituti dipendenti, è istituito un ufficio amministrativo nell'ambito della segreteria generale. La Direzione generale per gli affari amministrativi e il personale e gli uffici centrali attualmente costituiti presso il Ministero sono soppressi nei modi previsti dal successivo articolo 28.

Art. 19.

(*Istituti centrali*)

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Sono istituti centrali che operano alle dirette dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Istituto centrale per la patologia del libro;

d) l'Istituto centrale per il restauro;

e) l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

Tali istituti hanno autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; sono organi tecnici di ricerca, elaborazione, documentazione, che operano anche in collaborazione, attraverso convenzioni, con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, altri istituti pubblici di ricerca, organismi internazionali; fissano *standards* e metodologie per la politica di tutela, documentazione, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali; forniscono pareri al Ministro, al Comitato di programmazione, al Consiglio nazionale; formulano programmi e proposte all'ufficio studi e programmazione del Ministero e ai comitati di settore del Consiglio nazionale; forniscono consulenza tecnico-scientifica alle regioni, alle soprintendenze e agli istituti museali; sono dotati, oltre che del personale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio di queste funzioni e delle altre a ciascuno di essi attribuite, di unità operative per particolari interventi in tutto il territorio nazionale, in relazione a questioni di particolare complessità tecnico-scientifica o a situazioni di emergenza.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

Ferme restando le competenze del comitato di gestione di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, presso ogni istituto centrale è costituito un consiglio di istituto formato da tutti i funzionari del ruolo direttivo e da sette rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il consiglio, oltre a formulare pareri e proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi, sull'utilizzazione del personale e su tutte le questioni ad esso sottoposte, discute e approva preventivamente il programma annuale dell'istituto.

Art. 20.

(*Istituti nazionali*)

Sono istituti nazionali, che operano alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, i seguenti istituti:

a) le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze;

b) l'Archivio centrale dello Stato;

c) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea con sede in Roma;

d) l'Istituto nazionale per la grafica;

e) la Discoteca di Stato, che assume la denominazione di Discoteca e nastroteca nazionale;

f) la Cineteca nazionale, dopo il riordinamento di cui al successivo comma.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento della Cineteca nazionale e il suo inquadramento fra gli istituti nazionali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Entro tale data il Ministro per i beni culturali e ambientali presenterà al Parlamento

altro disegno di legge per il riordinamento della Discoteca e nastroteca nazionale come istituto scientifico e archivio del disco e del nastro.

Sia la Discoteca e nastroteca nazionale sia la Cineteca nazionale dovranno essere dotate di laboratori di ricerca per la conservazione e il restauro del materiale filmico e audiovisivo.

Altri istituti nazionali potranno essere costituiti con appositi disegni di legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione ai problemi di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli attinenti alla storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici.

Sino a nuovo ordinamento, da definirsi non oltre due anni dall'attuazione della delega di cui al primo comma dell'articolo 5, restano altresì alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali il Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari, il Museo nazionale d'arte orientale, il Museo delle antichità egizie di Torino. Il Museo di Castel S. Angelo di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze sono trasferiti, rispettivamente, alla regione Lazio e alla regione Toscana.

Gli istituti nazionali di cui ai precedenti commi, oltre a svolgere le funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente, hanno, per le rispettive materie, compiti di assistenza e consulenza scientifica per le regioni, le soprintendenze, gli istituti museali, nonchè compiti di promozione della ricerca anche in collaborazione con le università e il Consiglio nazionale delle ricerche, con altre istituzioni nazionali o internazionali, con le missioni italiane di ricerca all'estero.

Gli istituti nazionali hanno autonomia amministrativa e contabile, nelle forme previste per gli istituti centrali.

Si applica agli istituti nazionali quanto disposto nell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 21.

(*Biblioteche universitarie*)

Per le biblioteche universitarie attualmente dipendenti dal Ministero per i beni cultu-

rali e ambientali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge per il loro riordinamento secondo i seguenti criteri :

1) trasferimento sotto la competenza del Ministero della pubblica istruzione e attribuzione alla relativa università delle biblioteche la cui attività è essenzialmente in funzione dell'università stessa;

2) trasferimento alla regione in cui hanno sede delle biblioteche che svolgono prevalentemente una funzione di biblioteca pubblica.

Per l'elaborazione del decreto dovrà essere sentito il parere delle regioni e delle università interessate, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio universitario nazionale. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alle date di scadenza della delega lo schema di decreto dovrà essere sottoposto, per il parere, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

Art. 22.

(*Biblioteche annesse ai monumenti nazionali*)

Sono escluse dai trasferimenti e dalle deleghe di cui alla presente legge le biblioteche già di proprietà ecclesiastica annesse ai monumenti nazionali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali garantisce a tali biblioteche l'assistenza tecnica e scientifica e contribuisce, con apposito stanziamento di bilancio, alle spese di conservazione, restauro, catalogazione e ricerca. Le biblioteche annesse ai monumenti nazionali debbono garantire, secondo criteri da definire con apposito regolamento, l'accesso al pubblico; non possono però essere attribuiti ad esse compiti ordinari nel quadro della organizzazione dei servizi di pubblica lettura.

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche include nei suoi programmi, ai fini

della catalogazione e dell'informazione bibliografica, il patrimonio librario delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

Art. 23.

(*Trasferimenti di biblioteche alle regioni*)

Ad eccezione delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, di quelle indicate nei due precedenti articoli e di quelle con sede in Roma annesse agli istituti storici, il cui riordinamento sarà definito nel quadro della riforma di tali istituti, tutte le altre biblioteche pubbliche statali sono trasferite alle regioni e inquadrate nel sistema bibliotecario regionale.

Art. 24.

(*Sistema blibliotecario nazionale*)

Tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, a chiunque appartengano, purchè aperte al pubblico, sono unità di servizio del sistema bibliotecario nazionale, per quanto riguarda la circolazione dell'informazione e la disponibilità dei documenti. Il sistema bibliotecario nazionale si articola in sistemi regionali e subregionali.

Lo Stato e le regioni concorrono, ciascuno per la propria competenza, al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, attraverso l'Istituto per il catalogo unico e le due biblioteche nazionali centrali, assicura sul piano nazionale, stabilendo i necessari raccordi con i sistemi bibliotecari regionali, la catalogazione e l'informazione bibliografica, la documentazione e la conservazione della produzione nazionale e della principale produzione straniera, il prestito nazionale e internazionale.

Art. 25.

(*Servizio centrale e uffici regionali per l'esportazione*)

Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è istituito un servizio centrale per le esportazioni e le importa-

zioni con il compito di garantire un adeguato supporto tecnico-informativo per l'esercizio delle norme di tutela relative all'importazione e all'esportazione delle opere d'arte e dei beni culturali.

Tale servizio centrale si avvale della banca dati del catalogo nazionale dei beni culturali e del catalogo unico delle biblioteche ed è collegato con i centri regionali di catalogazione e documentazione, di cui all'articolo 30.

Presso ogni capoluogo di regione è istituito, con sede presso l'istituto regionale per il catalogo e la documentazione di cui al successivo articolo 30, un ufficio per la esportazione e l'importazione delle opere d'arte e dei beni culturali, ivi compresi i beni archivistici e librari. Ogni ufficio esportazione trasmette copia degli atti relativi alle pratiche di esportazione e importazione al Servizio centrale per l'esportazione e l'importazione.

Le commissioni per l'esportazione e l'importazione sono presiedute, secondo criteri di rotazione, da un funzionario dei ruoli direttivi tecnico-scientifici dell'amministrazione statale per i beni culturali e ambientali e sono costituite, sempre con criteri di rotazione, da funzionari scientifici e da personale tecnico e amministrativo delle soprintendenze delle rispettive regioni, integrati, ove necessario per acquisire specifiche competenze, da funzionari scientifici di altre regioni e da docenti universitari. Nell'assolvimento di queste funzioni il presidente e i membri della commissione assumono veste di pubblici ufficiali.

Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni, stabilisce entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale istituzione e l'ubicazione di sedi decentrate degli uffici regionali per l'importazione e l'esportazione, in modo da garantire la necessaria sorveglianza presso porti, aeroporti e valichi di frontiera.

Art. 26.

(Delega al Governo per le norme relative alla formazione e al reclutamento del personale)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e sentito il parere delle regioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo è delegato a emanare con proprio decreto norme aventi valore di legge contenenti princìpi generali in materia di formazione e reclutamento del personale delle amministrazioni dei beni culturali e ambientali.

Tali norme dovranno essere tali da assicurare:

a) l'introduzione di criteri omogenei per la formazione e il reclutamento del personale impiegato nell'amministrazione dei beni culturali, sia esso appartenente ai ruoli dello Stato, delle regioni o degli enti locali;

b) l'ingresso nei ruoli unicamente mediante concorso pubblico;

c) il possesso, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'ingresso nei ruoli del personale scientifico, di una laurea specifica e di un titolo di specializzazione postuniversitario conseguito attraverso corsi organizzati dalle università ovvero, in mancanza di tali corsi, attraverso corsi promossi dallo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con le università;

d) l'ingresso nei ruoli del personale intermedio con livelli di formazione o di specializzazione scolastica o postscolastica che, in rapporto alle diverse funzioni, siano tali da garantire un'elevata qualificazione culturale e professionale dell'intera amministrazione;

e) opportune agevolazioni per l'aggiornamento, l'attività di ricerca, l'ulteriore qualificazione culturale e professionale del personale scientifico e tecnico, anche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari specialistici sia in Italia sia all'estero;

f) misure di incentivazione della mobilità del personale, soprattutto dei ruoli scientifici e tecnici, fra le varie amministrazioni.

Le norme delegate dovranno essere sottoposte al parere delle Commissioni competenti del Senato e della Camera con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza della delega.

Art. 27.

(*Scuole speciali e attività di formazione*)

Con i medesimi termini e modalità di cui al precedente articolo il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge, allo scopo di:

a) riordinare le scuole speciali, già esistenti presso l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per la patologia del libro, gli archivi di Stato, definendo programmi e modalità di accesso e le equipollenze dei titoli di studio rilasciati e adeguando le strutture di tali scuole alle accresciute esigenze della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

b) fissare criteri generali, in materia di corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni per addetti alla manutenzione e per operatori dei servizi bibliotecari e museali;

c) istituire, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di specializzazione per la formazione di personale scientifico e tecnico da impiegare nell'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici;

d) promuovere, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di qualificazione e aggiornamento ai fini del potenziamento dei servizi didattici e delle attività di promozione culturale rivolte ad estendere la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale.

Art. 28.

(*Riordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali*)

Entro sei mesi e con le modalità indicate nel precedente articolo 26, il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto avente valore di legge riguardante la riorganizzazione degli uffici e degli organi direttamente dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e l'assetto del personale, prevedendo in particolare:

a) il trasferimento alle regioni del personale statale degli organi periferici, secondo le norme di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Tale personale sarà sistemato in via definitiva, secondo le modalità di cui all'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con leggi regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di delega;

b) la soppressione degli uffici centrali e degli altri servizi amministrativi non previsti dalla presente legge;

c) la determinazione del personale amministrativo strettamente necessario alla gestione dei residui compiti di amministrazione diretta;

d) la determinazione anche in aumento del personale tecnico e scientifico, adeguato per numero e per professionalità ai compiti attribuiti dalla presente legge al Ministero per i beni culturali e ambientali e agli istituti da esso dipendenti.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

Art. 29.

(*Compiti delle regioni*)

È compito delle regioni:

a) garantire, in concorso con gli enti locali territoriali, la piena attuazione sia

delle norme di tutela sia degli indirizzi e dei programmi fissati in sede nazionale e provvedere ad una integrale catalogazione e documentazione dei beni culturali e ambientali situati sul territorio regionale;

b) promuovere, in particolare nel quadro delle attività scolastiche ed educative e potenziando a tal fine i servizi didattici, la più ampia fruizione e conoscenza da parte di tutti i cittadini del patrimonio storico, culturale e ambientale;

c) includere la tutela, l'uso pubblico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali tra gli obiettivi della programmazione economico-sociale, assicurando in particolare l'organico inserimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella politica urbanistica, di pianificazione territoriale, di protezione della natura e dell'ambiente;

d) disciplinare in modo unitario, con leggi di riassetto organizzativo per l'intera materia da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dei poteri delegati e trasferiti, compresi quelli già attribuiti con precedenti leggi, e procedere in tale sede all'eventuale delega agli enti locali territoriali. Fino all'entrata in vigore delle leggi attuative regionali l'esercizio delle competenze delegate con la presente legge e l'amministrazione degli istituti, dei beni e del personale trasferito sono affidati alle regioni, ma sono regolati dalle vigenti disposizioni;

e) esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti degli enti locali;

f) elaborare programmi poliennali, articolati per piani annuali e per ambiti territoriali, nei quali saranno precisati gli obiettivi di catalogazione, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tali programmi dovranno anche tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli istituti e dei servizi culturali nel territorio.

Art. 30.

(*Criteri generali per l'organizzazione delle soprintendenze e degli istituti regionali*)

Nell'emanare le leggi regionali di riassetto organizzativo, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 29, le regioni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) riordino dei servizi e degli istituti delegati o trasferiti attraverso la costituzione a livello regionale o subregionale, sotto la vigilanza dell'assessorato o del dipartimento competente, di soprintendenze pluridisciplinari per i beni culturali e ambientali, riservando in ogni caso la direzione di tali soprintendenze ai funzionari appartenenti ai ruoli scientifici;

b) riconoscimento alle soprintendenze di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità definite dalle leggi regionali, tenuto conto delle funzioni e delle competenze attribuite alle soprintendenze dalla presente legge;

c) articolazione delle soprintendenze in servizi che tengano conto delle diverse categorie di beni da tutelare (beni archeologici, storico-artistici, architettonico-ambientali, archivistici, librari, naturalistici, scientifico-tecnici, demoantropologici, eccetera);

d) istituzione di un organo di raccordo fra le soprintendenze nel caso in cui il territorio regionale sia diviso in più soprintendenze;

e) costituzione a livello regionale di un istituto regionale per il catalogo e la documentazione, che coordinerà il lavoro svolto in questo campo dalle soprintendenze e opererà secondo criteri e metodologie fissati dall'Istituto centrale, in modo da assicurare omogeneità alla catalogazione e documentazione sul piano nazionale;

f) istituzione di altri istituti regionali, fra i quali, di norma, un centro regionale per il restauro, che si avvarrà dell'assistenza e della consulenza tecnica dell'Istituto centrale e opererà come organo di supporto per le soprintendenze e per gli istituti

museali degli enti locali, e di un centro per l'informazione bibliografica collegato al sistema bibliotecario nazionale;

g) riconoscimento anche agli istituti regionali, secondo modalità e nei limiti fissati dalle leggi regionali, di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica;

h) costituzione, presso le soprintendenze e gli istituti regionali, di consigli di istituto, composti di regola da tutto il personale scientifico e da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, e determinazione dei relativi compiti in ordine alla gestione amministrativa, culturale e scientifica della soprintendenza o dell'istituto. Tra tali compiti non potrà in ogni caso mancare quello dell'approvazione preventiva del programma annuale.

Art. 31.

(*Altri criteri per l'emanazione delle leggi regionali*)

Nell'emanazione delle leggi di riordino dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, le regioni dovranno altresì attenersi ai seguenti criteri:

a) precisare le modalità per il riconoscimento agli istituti museali, sia quelli direttamente dipendenti dalla regione o da suoi organi sia quelli gestiti dagli enti locali, di un'autonomia amministrativa e contabile e di direzione culturale e scientifica che sia rapportata alla rilevanza degli istituti stessi;

b) prevedere l'istituzione, la composizione e i compiti di organi consultivi regionali che assicurino la partecipazione, sia delle forze culturali e sociali sia di rappresentanti del personale scientifico operante nel settore, all'elaborazione della politica regionale dei beni culturali e ambientali;

c) definire, sempre per l'elaborazione di tale politica e per lo svolgimento di una azione coordinata, forme di consultazione periodica degli enti locali, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle soprintendenze e degli istituti regionali;

d) disciplinare l'organizzazione dei corsi di formazione professionale di competenza delle regioni, tenendo conto dei princìpi generali stabiliti dalle norme di cui all'articolo 4, lettera *c*), e all'articolo 27, lettera *b*).

Art. 32.

(*Collaborazione con la scuola e l'università*)

Le leggi regionali dovranno altresì:

a) prevedere forme di collaborazione delle soprintendenze e degli istituti museali con gli organi di governo della scuola, al fine di potenziare i servizi di didattica dei beni culturali, promuovere l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti, estendere fin dalla scuola dell'obbligo la conoscenza e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali;

b) fissare procedure e modalità per la stipula di convenzioni con università, dipartimenti, istituti di ricerca, per la formazione e l'aggiornamento del personale, la collaborazione reciproca nello svolgimento dell'attività didattica, l'organizzazione di programmi di ricerca, lo studio di nuove tecniche e nuove metodologie, la partecipazione alla catalogazione, l'approfondimento di altri temi di comune interesse.

Art. 33.

(*Deleghe ai comuni singoli o associati*)

Le regioni, con proprie leggi, possono delegare ai comuni o ad associazioni intercomunali la gestione di musei, gallerie, archivi, biblioteche, monumenti, aree archeologiche od altri istituti assimilati, garantendo che i comuni o le associazioni intercomunali siano dotati di strutture e servizi tecnici e scientifici adeguati per la gestione di tali istituti e sempre che la gestione degli istituti stessi non sia invece ritenuta essenziale per le soprintendenze ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

Per la gestione degli istituti di cui al comma precedente i comuni possono associarsi, secondo modalità e criteri fissati dalle

leggi regionali. L'ambito territoriale entro il quale viene costituita l'associazione intercomunale, di norma coincidente con quello concernente gli altri servizi culturali, deve essere di dimensione tale da assicurare il necessario sostegno tecnico e scientifico per l'attività di gestione. L'associazione riguarda anche i musei, le biblioteche e gli altri istituti assimilati che all'atto della delega regionale sono già di proprietà dei comuni.

Le leggi regionali, sentiti gli enti locali interessati, possono prevedere il trasferimento ai comuni di musei, biblioteche o altri istituti di proprietà della provincia.

Nei casi in cui non si verifichino le condizioni previste dal primo comma, la gestione degli istituti rimane affidata alle soprintendenze.

Art. 34.

(*Delega alle province*)

Le regioni con propria legge possono delegare alle province:

a) le funzioni di programmazione relative alla gestione degli archivi provinciali, alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali, al coordinamento dei musei e delle biblioteche gestiti dai comuni singoli o associati, all'ordinamento degli archivi locali;

b) la gestione, nella rispettiva circoscrizione, di corsi di aggiornamento per il personale dei servizi dei beni culturali, secondo le norme e i criteri di cui agli articoli 4, lettera *c*), e 31, lettera *d*).

Le norme di cui al presente articolo saranno modificate in relazione all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali.

Art. 35.

(*Vigilanza sulle funzioni delegate agli enti locali*)

L'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è sottoposto alla vigilanza delle regioni che assicurano l'attuazione delle norme di tutela e forniscono l'assistenza tecnico-scientifica nonchè contributi finanziari

per le attività conoscitive e di progettazione e per il potenziamento e la costituzione di servizi.

Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, assicurano a musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati, autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità stabilite nelle leggi regionali, affidando la gestione di tali istituti a personale tecnico e scientifico adeguatamente preparato in conformità con quanto disposto all'articolo 4, lettera *c*), e all'articolo 26 della presente legge.

Art. 36.

(*Norme per il personale*)

Le regioni, con propria legge, provvedono all'assegnazione del personale trasferito dallo Stato, ripartendolo tra gli organi e gli istituti regionali di cui all'articolo 30 e gli istituti di cui è delegata la gestione ai comuni. Dopo l'emanazione delle leggi regionali di riassetto normativo e organizzativo per le competenze delegate, gli enti locali che abbiano adottato il piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le modalità previste dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni, potranno procedere all'ampliamento delle piante organiche, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, e all'assunzione del personale tecnico-scientifico e amministrativo strettamente indispensabile alla riorganizzazione, alla riqualificazione, all'ampliamento dei servizi e degli istituti per le competenze di cui alla presente legge. Tale facoltà potrà essere esercitata in relazione ai piani nazionali e regionali di settore e nei limiti dei parametri che saranno fissati, con decreto, dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Comitato di programmazione; tale decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà anche indicare i limiti percentuali annui da osservarsi nel procedere alle nuove assunzioni.

Art. 37.

(*Compiti delle soprintendenze*)

La soprintendenza ai beni culturali e ambientali è organo tecnico e amministrativo della regione, per le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

Essa è dotata di autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei princìpi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale.

In particolare, la soprintendenza:

a) esercita tutte le attività ad essa attribuite dalla legislazione di tutela ed esegue indagini, scavi, altri programmi di ricerca;

b) formula ed effettua programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;

c) esprime parere obbligatorio sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela;

d) presta assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere *a*) e *b*);

e) esprime parere obbligatorio su schemi di atti normativi e amministrativi regionali, in materia di beni culturali e ambientali, assetto del territorio, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.

TITOLO IV

TUTELA E ASSETTO TERRITORIALE

Art. 38.

(*Inventario regionale dei beni culturali e ambientali*)

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono, secondo criteri e metodologie definite in

modo unitario in sede nazionale nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo e con l'assistenza tecnica degli istituti centrali, ad un inventario dei beni culturali e ambientali esistenti nella regione, corredato delle informazioni relative allo stato di conservazione e ai parametri ambientali. L'inclusione nell'inventario ha valore di dichiarazione di bene culturale e comporta l'estensione dei relativi vincoli. Anche prima del termine di quattro anni la regione può comunque procedere, anche mediante piani stralcio provvisori o con singoli provvedimenti, all'estensione dei vincoli previsti dalle norme di tutela a beni non ancora vincolati.

L'inventario viene aggiornato ogni quattro anni, ferma restando la facoltà della regione di inserire ulteriori beni anche prima della scadenza del quadriennio, qualora ciò sia richiesto o comunque opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di beni mobili singoli, o di complessi o collezioni.

Tale inventario sarà realizzato per obiettivi successivi e fasi programmate, tenendo conto delle informazioni e delle campagne di censimento e catalogazione già effettuate da organi dello Stato o degli enti locali, e sarà strumento per la migliore definizione dei piani di sviluppo e dei programmi di settore nazionali e regionali. Pertanto sarà finalizzato in via prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per il riordino e il potenziamento delle biblioteche, degli archivi, dei musei e il miglioramento dei servizi da essi erogati, per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

L'inventario deve prevedere aree di riserva per le preesistenze archeologiche, da aggiornarsi ogni quattro anni.

Nell'elaborazione dell'inventario e nei suoi successivi aggiornamenti non possono essere annullati o ridotti, se non su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o, su sua delega, del competente comitato di settore, i vincoli già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(*Inventario regionale e strumenti urbanistici*)

I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza.

I comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 40.

(*Piani di recupero obbligatori*)

I comuni, nell'esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, sono tenuti alla predisposizione di piani di recupero obbligatori nei casi previsti dalle leggi regionali.

La regione, ai fini della presente legge, integra le norme delle leggi urbanistiche, prevedendo l'obbligo dei piani di recupero:

a) per tutti gli immobili sottoposti a vincolo, in forza della precedente normativa di tutela;

b) per tutti gli immobili o complessi inseriti nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali, di cui al precedente articolo 38.

In tal caso il piano di recupero potrà riguardare anche altri immobili o aree contigui, il cui inserimento nel piano di recupero si renda necessario o utile per la migliore utilizzazione o salvaguardia del bene in oggetto.

Nel caso di centri edificati di antica formazione, l'inventario può individuare anche immobili o complessi urbani che, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, abbiano nell'insieme un rilevante interesse documentario e ambientale. In tal caso il piano di recupero deve comprendere l'intero complesso urbano o parti di esso autonome e indipendenti.

Le soprintendenze ai beni culturali e ambientali e gli istituti regionali sono, per i

rispettivi compiti, organi di assistenza e consulenza tecnica dei comuni per la progettazione e per l'esecuzione delle opere di recupero.

Ai fini di cui sopra, la regione può anche disporre la costituzione di un comitato tecnico-scientifico regionale, composto da funzionari e tecnici degli istituti regionali e della soprintendenza, da tecnici e funzionari di altri dipartimenti, da docenti e ricercatori universitari, da esperti designati dagli enti locali.

Art. 41.

(*Agevolazioni per i proprietari di immobili vincolati*)

I proprietari degli immobili inclusi nei piani di recupero obbligatori fruiscono, oltre che delle agevolazioni previste dalle norme vigenti, di quelle indicate nei successivi articoli 61, 62 e 63, nonchè di quelle disposte da leggi regionali.

Art. 42.

(*Alienazione di beni di proprietà pubblica*)

I beni culturali e ambientali di proprietà pubblica, compresi quelli trasferiti alle regioni e agli enti locali, non possono essere alienati se non con legge statale, anche di iniziativa regionale. Lo stesso regime deve prevedersi per i beni culturali e ambientali successivamente acquisiti alla proprietà pubblica.

TITOLO V

ALTRE MODIFICAZIONI DELLE NORMATIVE DI TUTELA

Art. 43.

(*Estensione temporale della normativa di tutela*)

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla legislazione di tutela le opere di

autore vivente eseguite da meno di trent'anni.

Su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o del competente comitato di settore possono tuttavia essere decisi anche interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere più recenti che siano di riconosciuto valore.

Art. 44.

(*Notifica ai privati*)

Dal momento dell'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della presente legge, la notifica ai privati, di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è effettuata con atto del competente assessorato o dipartimento regionale.

A tale assessorato o dipartimento si intendono riferite anche le altre funzioni che in tale legge o nelle successive modificazioni sono attribuite al Ministro, ad eccezione di quelle che la presente legge riserva espressamente ad organi dello Stato e fermi restando i poteri cautelari e di surroga che il precedente articolo 9 attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali.

La notifica può riguardare sia beni singoli, sia complessi di beni mobili e immobili. Il vincolo relativo a un immobile si estende automaticamente, salvo che ciò non sia esplicitamente escluso dal relativo provvedimento, a tutte le pertinenze e alle cose mobili o immobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico. Con la notifica o con atto successivo si possono altresì prevedere particolari misure di salvaguardia delle caratteristiche storiche, ambientali o culturali dell'ambiente che circonda l'immobile o il complesso di immobili vincolati.

Per i centri storici le misure di salvaguardia e di recupero riguardano l'intero complesso o parti di esso autonome e indipendenti, nei modi previsti dal quarto comma del precedente articolo 40.

Art. 45.

(*Procedure per la notifica*)

La notifica ai privati è effettuata dal soprintendente competente per territorio ed è immediatamente vincolante. Essa diventa definitiva qualora non sia modificata con decreto della regione, che deve essere adottato entro novanta giorni.

Se entro tale termine la regione adotta un provvedimento diverso da quello proposto dalla soprintendenza, tale difformità di pareri viene comunicata a cura del commissario di governo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e alla segreteria generale del Ministero, mentre l'efficacia del vincolo disposto dalla soprintendenza viene prorogata di altri sessanta giorni in modo da consentire un eventuale intervento cautelare o sostitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'inclusione nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali ha automaticamente valore di dichiarazione di bene di interesse culturale, anche indipendentemente da precedente notifica della soprintendenza, e viene comunicata al proprietario del bene. Analogo valore ha la decisione del Ministro di includere nell'inventario regionale, in base al suo potere surrogatorio, un bene mobile o immobile o un complesso di beni mobili o immobili che non vi siano stati inclusi.

Le espropriazioni e le occupazioni di urgenza di immobili sono disposte secondo le modalità previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 46.

(*Raccolte, collezioni o serie di oggetti*)

La facoltà di vincolo prevista dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a raccolte, collezioni o serie di oggetti che presentino, comunque, un rilevante interesse culturale, indipendentemente dall'epoca in cui i singoli oggetti sono stati prodotti o raccolti.

Qualora esista un rapporto determinante, ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta, la collezione o la serie e il contesto storico o ambientale nel quale sono conservate, il vincolo può altresì prevedere, con esplicita motivazione, il divieto di trasferimento in altra sede e di modificazione dell'ambiente.

Nel vincolo possono essere incluse, con provvedimenti successivi, anche opere acquisite posteriormente alla prima notifica.

Le norme indicate ai commi precedenti si applicano anche alle raccolte private di materiale librario e archivistico.

Art. 47.

(*Aree archeologiche*)

L'applicazione delle norme di tutela può essere estesa anche alle aree nelle quali si trovino resti d'interesse archeologico la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

Art. 48.

(*Vincolo presuntivo a fine di accertamento*)

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza, presso privati, di beni di interesse culturale, la soprintendenza può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

Art. 49.

(*Accesso del pubblico alla fruizione di beni culturali di enti o privati*)

Gli enti pubblici e gli istituti legalmente riconosciuti, proprietari di beni di interesse culturale, sono tenuti ad assicurare l'accesso del pubblico a visitarli.

La disciplina dell'accesso sarà fissata dall'ente o istituto, d'accordo con la competente soprintendenza. Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza.

Qualora si tratti di beni di proprietà di enti ecclesiastici, si procederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quel che riguarda le esigenze del culto.

Anche i privati proprietari di beni di interesse culturale debbono garantirne la fruizione pubblica, secondo modalità da definire, in rapporto alle differenti situazioni e tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei legittimi interessi del proprietario, d'accordo con la soprintendenza competente per territorio.

Art. 50.

(*Obblighi dei proprietari di beni culturali e possibilità di confisca dei beni*)

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e da altri provvedimenti di legge, i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo:

a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva autorizzazione e comunque rimuovere immediatamente, su richiesta delle soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;

d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, la regione e, per essa, la soprintendenza competente per territorio possono disporre l'esecuzione, entro un termine perentorio, di interventi di manutenzione, ripristino o restauro a cura e spese del proprietario.

In caso di grave violazione delle norme di tutela, indipendentemente dalle decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro per i beni culturali e

ambientali, su proposta della regione, può ordinare la confisca senza indennizzo dei beni e la loro acquisizione alle raccolte pubbliche.

Art. 51.

(*Espropriazione di beni culturali*)

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le aree in cui si trovano beni culturali non ancora portati alla luce nonchè raccolte e collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità.

Costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione del procedimento di espropriazione di un bene culturale la necessità di assicurarne la conservazione, la valorizzazione, il godimento e la fruizione pubblica.

Possono esercitare la facoltà di esproprio gli enti locali territoriali e in via sostitutiva, sia per acquisizioni dirette sia a favore degli enti locali territoriali interessati, le regioni e lo Stato.

Possono essere espropriati, secondo la disciplina prevista dal presente articolo, anche gli immobili adiacenti a beni culturali dichiarati e sui quali siano state imposte le misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè le aree destinate alla costruzione o ampliamento di musei, archivi, biblioteche.

Art. 52.

(*Tutela degli interessi collettivi*)

Le associazioni tra cittadini costituite su base volontaria, che abbiano tra i loro fini istituzionali la tutela culturale e ambientale, possono agire nei procedimenti amministrativi anche in sede giurisdizionale in qualità di parte, limitatamente alla tutela di interessi diffusi e collettivi.

Art. 53.

(*Inderogabilità della giurisdizione*)

Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge è

di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

È escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli articoli 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 31, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 148 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni forma di lodo arbitrale e di arbitrato proprio o improprio.

Art. 54.

(*Esclusione dall'esportazione*)

È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

Art. 55.

(*Procedure per l'esportazione*)

Chiunque voglia esportare all'estero beni di interesse culturale non notificati deve presentarli agli uffici esportazione di cui all'articolo 25 della presente legge.

La commissione, qualora si tratti di opere di artista vivente prodotte da meno di trenta anni, rilascia il nulla osta per l'esportazione.

Nel caso di opere di autori defunti o che, comunque, abbiano più di trent'anni, la commissione può rilasciare la licenza di esportazione ovvero, in rapporto all'interesse del bene, proporre l'acquisto o la notifica come bene culturale e quindi il divieto di esportazione.

L'acquisto, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere compiuto entro sessanta giorni. Se ciò non accade, la commissione può in via subordinata, entro il termine di ulteriori trenta giorni, proporre la notifica e quindi il veto di esportazione.

La proposta di notifica formulata dalla commissione ha valore vincolante e ricade sotto le procedure previste dal precedente articolo 45.

Art. 56.

(*Esportazione ed importazione temporanea*)

L'esportazione temporanea di beni culturali di proprietà di privati può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione di questa norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

L'importazione temporanea di beni culturali è consentita ai privati solo per mostre o altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera temporaneamente importata venga alienata, l'importazione diventa definitiva e comporta, pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di integrare le tasse di importazione nelle aliquote previste per l'importazione definitiva e l'obbligo di denuncia, all'ufficio esportazione competente, del nome e del domicilio del nuovo proprietario.

Art. 57.

(*Esercizio del diritto di prelazione*)

Il diritto di prelazione, in tutti i casi previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere esercitato, oltre che dallo Stato, da regioni o enti locali.

Art. 58.

(*Testo unico delle norme di tutela*)

Ferme restando le abrogazioni e le modificazioni comportate dalla presente legge, restano validi, per quanto compatibili, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, delle regioni, delle Commissioni competenti del Senato e della Camera, un decreto avente valore di legge nel quale raccoglierà in forma di testo unico, coordinando le norme contenute nella presente legge con le altre di cui al primo comma, il complesso della normativa di tutela.

Lo schema di decreto sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari una prima volta almeno quattro mesi prima della scadenza della delega e una seconda volta almeno un mese prima di tale scadenza.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 59.

(Pagamento dell'imposta di successione con beni culturali)

L'erede o gli eredi nel cui asse ereditario sia compreso un bene culturale, di cui lo Stato o una regione o un ente locale sia interessato all'acquisizione, possono cederlo all'amministrazione a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione. Tale agevolazione è estesa anche al legatario nel cui legato siano compresi beni culturali. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche con opere di autore vivente la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore ai trent'anni.

La previa valutazione del bene culturale per i fini di cui al precedente comma è effettuata dalle competenti amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato.

Tale valutazione deve essere compiuta entro il termine di sei mesi dalla domanda presentata dall'erede o dal legatario. Da quel momento l'erede o il legatario ha due mesi di tempo per accettare la valutazione oppure ritirare la richiesta e pagare altrimenti l'imposta di successione.

Art. 60.

(*Agevolazioni in casi di donazioni*)

Il valore dei beni culturali donati allo Stato o ad altri enti pubblici e le somme di denaro elargite per le finalità indicate nel comma successivo non concorrono alla formazione del reddito imponibile del donante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche, quando la donazione risulti da dichiarazione di accettazione rilasciata dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Gli atti di liberalità a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati, a scelta del donante, in forma notarile o in forma pubblico-amministrativa dagli uffici roganti. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere, anche prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni donati, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

Il valore dei beni donati deve risultare da attestazione rilasciata, entro quattro mesi dall'avvenuta donazione, dalle competenti amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato. L'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è avvenuta l'accettazione della donazione.

Art. 61.

(*Coefficienti catastali ed esenzione di imposte degli immobili vincolati*)

L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse culturale è effettuato mediante l'applicazione del minore tra

i coefficienti previsti per i fabbricati compresi nella stessa categoria e previa classificazione degli immobili stessi, se destinati ad uso abitativo, nella categoria A/9.

Non concorrono alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a musei, biblioteche, archivi aperti al pubblico, quando al possessore non derivi alcun utile dall'utilizzazione dell'immobile.

Analoga esclusione vale per i redditi catastali delle proprietà terriere (parchi, giardini, eccetera) che siano aperte al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse, purchè i costi annuali superino di regola gli utili ricavati.

Art. 62.

(*Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche*)

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale, nella misura effettivamente rimasta a carico

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla soprintendenza stessa ».

Art. 63.

(*Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*)

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzio-

ne, protezione e restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale.

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza regionale; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla soprintendenza stessa ».

Art. 64.

(*Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione*)

Concorrono a formare l'asse ereditario solo per una quota pari alla metà del loro valore i beni che presentano interesse artistico, storico, scientifico, ivi compresi:

a) i beni che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) i beni di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture e le sculture, le opere d'arte originali o aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le collezioni indicate nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

e) gli immobili di interesse culturale, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Il valore dei beni sopra indicati sarà calcolato secondo le procedure indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 59.

L'erede deve presentare al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al primo comma; esso deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

La competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente articolo.

Contro eventuale attestazione negativa è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide su conforme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'accertamento positivo delle caratteristiche del presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali e ambientali dichiarati.

I beni sui quali sono stati applicati i benefici fiscali di cui al presente articolo non possono essere alienati o a qualunque titolo trasferiti a terzi, fatta eccezione per le donazioni a favore dello Stato o di enti pubblici, per un periodo di cinque anni. L'eventuale violazione comporta la decadenza dai benefici goduti e il pagamento delle imposte di successione in misura tripla di quella normale nonchè degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 65.

(Decadenza dei contributi e delle agevolazioni fiscali)

Le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge comportano l'automatica decadenza del trasgressore da tutti i contributi e dalle agevolazioni fiscali dalla stessa previsti.

La competente autorità amministrativa dà immediata comunicazione agli uffici tributari della commessa violazione delle norme di tutela dei beni culturali.

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 66.

(Riduzione dei capitoli di bilancio)

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, relativi in tutto o in parte alle funzioni delegate con la presente legge, sono

soppressi o ridotti e le somme corrispondenti sono attribuite alle regioni e agli enti locali secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare saranno determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Art. 67.

(*Prima attuazione della riforma*)

Nella prima fase di attuazione della presente legge il Governo elaborerà, secondo le procedure indicate nell'articolo 11, un programma di settore di durata quinquennale. Tale programma, corredato delle previsioni di spesa, sarà presentato al Parlamento come allegato al bilancio di previsione per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sarà indirizzato in via prioritaria, attraverso interventi diretti dello Stato o contributi finanziari alle regioni, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

progettazione e attivazione del sistema bibliografico nazionale e del servizio nazionale di accesso al patrimonio librario e ai documenti;

campagne conoscitive e di accertamento finalizzate alla redazione degli inventari regionali di cui al precedente articolo 38;

definizione e prima attuazione di piani di riordino, potenziamento tecnico, risanamento ambientale di archivi, musei, biblioteche;

definizione e prima attuazione di piani di potenziamento dei servizi e delle attrezzature tecniche degli istituti centrali;

progettazione e attuazione a livello nazionale e regionale dei centri di documentazione e informazione con particolare riguardo al servizio centrale per le esportazioni e le importazioni;

progettazione e prima attuazione dei centri regionali per la conservazione e il restauro;

progetti di ricerca finalizzati alla definizione dei procedimenti applicativi per la conservazione del materiale lapideo e dei bronzi all'aperto.

Art. 68.

(Trasferimento di ulteriori competenze al Ministero per i beni culturali e ambientali)

Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per trasferire al Ministero per i beni culturali e ambientali, che da quel momento assumerà il nome di Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente, le competenze in materia di spettacolo attualmente esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tranne quelle che saranno trasferite alle regioni attraverso le leggi di riforma del teatro, del cinema e della musica. Nel Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente saranno unificate anche altre competenze in materia di attività culturali attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri Ministeri.

Il disegno di legge di cui al precedente comma prevederà altresì la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle residue competenze in materia di turismo.